



ACCORDO PER L'APPLICAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO

Visto il C.C.N.L. del Comparto Università, in particolare l'art. 4 riguardante la stipula del Contratto Collettivo Decentrato, l'art.5 riguardante materie e limiti della contrattazione decentrata, nonché gli artt. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 riguardanti rispettivamente l'orario di lavoro, ferie, riposo settimanale, permessi retribuiti, aspettativa per motivi di famiglia e di studio, permessi brevi, assenze per malattia e infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio;

Visto il protocollo d'intesa sulle relazioni sindacali siglato il 03.06.1997, che prevedeva l'esame congiunto tra la Delegazione di Parte Pubblica e le OO.SS., delle tipologie di orario di lavoro e di servizio del personale tecnico-amministrativo;

Tra la Delegazioni di parte pubblica e le R.S.U.P., cui è demandata la definizione degli accordi in materia di contrattazione decentrata, si conviene che l'applicazione delle tipologie di orario di lavoro e di servizio dovrà avvenire secondo i seguenti principi:

1) per la definizione di orari standard:

- attività lavorativa nelle cinque giornate da lunedì a venerdì di ogni settimana;
- ingresso tra le ore 8.00 e le ore 9.00;
- intervallo non inferiore a 45 minuti tra le ore 11.45 e le ore 13.45;
- uscita non prima delle ore 16.00 (venerdì ore 15.45);
- recuperi di flessibilità da effettuare entro il mese successivo;
- la durata giornaliera del lavoro ordinario non potrà superare le ore 8,15 minuti;
- in caso di orario continuato la durata giornaliera del lavoro non può essere superiore alle sei ore e trenta minuti
- fascia di flessibilità non oltre 1 ora.

2) per la definizione di orari derivanti da particolari esigenze di servizio

- inizio attività non prima delle ore 7.30 (orario portieri, laboratori analisi, ospedalieri, ecc.);
- entrata dell'orario spezzato non oltre le ore 10.00;
- orario unico con rientri solo per assicurare il prolungamento dell'orario di servizio delle strutture aperte al pubblico (es. biblioteche) almeno fino alle ore 18.00 e per non meno di cinque giorni settimanali con alternanza tra due o più dipendenti;
- orario unico solo se prevede attività anche al sabato fino alle ore 12.00;
- cessazione dell'attività entro ore 20.00; al sabato entro le ore 12.00;
- orario particolare nel mese di agosto.

3) per l'introduzione di impiego flessibile del personale appartenente a categorie di cui all'art.7 comma 3 del Decreto Legislativo n.29/93:

a) Dipendenti con figli di età non superiore ai 3 anni

- Orario continuato per un periodo limitato (30 giorni all'anno);
- Flessibilità in entrata o in uscita di un'ora;
- Accumulo di un debito orario di massimo 72 ore annuali, in aggiunta ai permessi previsti dall'art. 25 del CCNL, da recuperare entro lo stesso anno; nel caso in cui non sia stato possibile effettuare il recupero l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante per il numero di ore non recuperate;
- permessi concessi a tale titolo non possono essere di durata superiore all'intero orario di lavoro giornaliero;
- Concessione della pausa timbrata di 30 minuti.

[Handwritten signatures and initials]



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

VIA FESTA DEL PERDONO 7 - C.A.P. 20122

b) Dipendenti che assistono soggetti portatori di handicap in situazioni di gravità

- Orario continuato per un periodo limitato (30 giorni all'anno);
- Flessibilità in entrata o in uscita di un'ora;
- Accumulo di un debito orario di massimo 72 ore annuali, in aggiunta ai permessi previsti dal CCNL art.25, da recuperare entro lo stesso anno; nel caso in cui non sia stato possibile effettuare il recupero l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante per il numero di ore non recuperate;
- permessi concessi a tale titolo non possono essere di durata superiore all'intero orario di lavoro giornaliero;
- Concessione della pausa timbrata di 30 minuti.

c) Dipendenti con figli di età compresa tra i 3 e gli 11 anni

- Concessione della pausa timbrata di 30 minuti.
- *] - Accumulo di un debito orario di massimo 12 ore annuali, in aggiunta ai permessi previsti dal CCNL art.25, da recuperare entro lo stesso anno; nel caso in cui non sia stato possibile effettuare il recupero l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante per il numero di ore non recuperate;

per la delegazione di parte pubblica:

Prof. Dario CASATI

Dott. Filippo SORI

Dott.ssa Alessandra MORENO

Dott. Mario ZEMA

Sig. Andrea AIELLO

Dario Casati
Filippo Sori
Alessandra Moreno
Mario Zema
A. Aiello

per le R.S.U.P.:

Federico
V. Modig
Giuseppe
Roberto
Anna
Francesca

Milano, 28.10.1998

*] diciannove ventiquattro

ff ii S. M. Casati J. Sori